

CITTÁ DI PARTINICO
Prov. Di PALERMO
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
Tel. 091 8914262

DISCIPLINARE D'INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI MEDICO
COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 38 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 81/2008

Articolo 1

L'anno _____, addì ____ del mese di _____, l'Amministrazione Comunale di PARTINICO (PA), nella persona del Datore di Lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 per la Sicurezza pro-tempore, con il presente atto, affida fino al 31/12/2011 l'incarico al Dr. _____, nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di _____ con il numero _____, con studio in _____ Via _____ n._____, Partita IVA n. _____, di curare tutti gli adempimenti di legge previsti per l'espletamento dei compiti di medico competente, di cui al D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008 .

Articolo 2

Il Dott. _____, che accetta in solido l'incarico affidatogli ed elegge domicilio presso il proprio studio professionale di _____, dichiara di essere in grado di svolgere tutto quanto è necessario per l'espletamento dei compiti di medico competente, attraverso la istituzione di un rapporto di collaborazione professionale, senza subordinazione od orario, nell'ambito delle prerogative richieste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 3

Il Dott. _____ per l'espletamento dei compiti di Medico competente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 39 – 40 – 41 - 42, dei D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, per un periodo di tempo non superiore al 31/12/2011 dalla data di approvazione del presente Disciplinare d'incarico, sulla base delle informazioni e/o variazioni tempestivamente trasmessegli dal Datore di Lavoro, si assume la responsabilità dei seguenti incarichi ed attività:

1. collaborare con il "datore di lavoro" e con il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Comune e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
2. collaborare con il "datore di lavoro" e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento;
3. eseguire gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
4. eseguire gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari);
5. istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso il "datore di lavoro" con salvaguardia del segreto professionale;
6. effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
7. fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità, di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui sopra e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
9. comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;

10. visitare gli ambienti di lavoro a rischio almeno due volte all'anno, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
11. collaborare con il "datore di lavoro" alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
12. collaborare all'attività di formazione ed Informazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
13. svolgere ogni altra attività prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008.

Articolo 4

Professionista assumerà la responsabilità della sorveglianza sanitaria in qualità di Medico Compete così come specificato agli artt. 39-40-41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sia per i dipendenti del Comune a tempo indeterminato che per il personale inquadrato come contrattista, LSU. CO.CO.CO. individuati a rischio lavorativo per la mansione espletata, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico .

Il professionista può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di altri professionisti e di strutture all'uopo abilitate per effettuare consulenze, accertamenti sanitari, ematologici e strumentali (RX, ecografie, elettrocardiogramma, audiometria, spirometria, ecc.) eventualmente necessari per definire il giudizio alla mansione specifica dei lavoratori, scelti dall'Amministrazione che ne sopporta gli oneri.

Le attività saranno annualmente svolte secondo un crono programma prodotto dal professionista ed approvato dal Datore di Lavoro entro giorni 10 (dieci) dalla stipula del presente disciplinare.

Il professionista dovrà svolgere con puntualità l'incarico e le attività di cui all'art. 3. Il ritardato adempimento anche di un solo atto, implica l'applicazione di una penale dell'importo annuo pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Il mancato adempimento oltre il termine di 30 (trenta) giorni, ove la legge non preveda termini più brevi, comporterà la decadenza dall'incarico.

Articolo 5

L'importo delle competenze tecniche viene fissato in euro _____ (diconsi euro _____), a cui si aggiungono IVA (oggi 20 %).

Le competenze sopracitate si riferiscono a tutto il periodo dell'incarico e sono omnicomprendenti e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il Dott. _____ dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

Si procederà alla liquidazione delle competenze per ciascun anno a stati di avanzamento e secondo le seguenti modalità :

- 1° S.A.L. pari al 30 % dell'onorario annuo, dopo quattro mesi dalla data dell'incarico,
- 2° S.A.L. pari al 30 % dell'onorario annuo, dopo otto mesi dalla data dell'incarico,
- 3° S.A.L. pari al 40 % dell'onorario annuo, dopo dodici mesi dalla data dell'incarico.

Le suddette modalità di pagamento verranno effettuate ciclicamente anche per i successivi anni.

Il professionista dovrà svolgere con puntualità l'incarico e le attività di propria competenza, il ritardato adempimento , anche di un solo atto, implica l'applicazione di una penale sull'importo annuo pari all'1% per ogni giorno di ritardo. Il mancato adempimento oltre il termine di 30 (trenta) giorni, ove la legge non preveda termini più brevi, comporta la decadenza dall'incarico.

Articolo 6

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.

Il recesso dell'incarico da parte del Dott. _____ comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, per le prestazioni successive alla data del recesso, salvo l'eventuale rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale per i danni da essa patiti a causa del recesso.

Il dott. _____ dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici. Ogni informazione di cui il professionista incaricato possa venire a conoscenza, durante l'espletamento dell'incarico, è coperta dal segreto professionale.

L'incarico alle condizioni del presente disciplinare è dall'Amministrazione affidato al Professionista che accetta.

Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione.

Il presente Disciplinare d'Incarico diverrà impegnativo per le parti dal momento in cui diverrà esecutivo il relativo atto di approvazione.

La risoluzione di ogni controversia che possa sorgere verrà deferita ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione Comunale, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa fra le parti od, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.